



Agli Ambiti territoriali Sociali beneficiari
delle risorse del Fondo Povertà

Alle Regioni
Loro Pec

All'ANCI – Associazione Nazionale Comuni
Italiani
anci@pec.anci.it

Oggetto: Beneficiari degli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà. Ulteriori indicazioni valide dal 1° gennaio 2024.

Si fa seguito alle indicazioni fornite con nota prot. n. 15471 del 14 novembre 2023 e si rappresenta quanto segue.

Come precedentemente specificato, sino al 31 dicembre 2023 i beneficiari degli interventi della Quota Servizi del Fondo Povertà 2018-2020 e 2021-2023 sono stati i beneficiari del Reddito di Cittadinanza, in carico ai servizi sociali e/o ai Centri per l'Impiego, mentre gli interventi di segretariato sociale a valere sulle risorse del triennio 2018-2020 ed anche gli interventi di pronto intervento sociale a valere sulle risorse del triennio 2021-2023 del Fondo Povertà sono stati destinati ad una più ampia platea di beneficiari in condizioni di disagio sociale ed economico.

Alla luce delle disposizioni del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono state introdotte nuove misure di inclusione sociale e lavorativa e, in particolare, è istituito a decorrere dal primo gennaio 2024 l'Assegno di Inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Al riguardo l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 48/2023, prevede che "*Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, **nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico***".

Si rileva, pertanto, che a partire dal **1° gennaio 2024**, data istitutiva della nuova misura di contrasto alla povertà Assegno di Inclusione sociale (ADI), le risorse della Quota servizi del Fondo Povertà assegnate per i trienni 2018-2020 e 2021-2023 che risultino ancora non spese, potranno essere destinate ai beneficiari dell'Assegno di inclusione e ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

Più nel dettaglio, i beneficiari delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà saranno anche i nuclei familiari e gli individui che si trovino in simili condizioni economiche, in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, **per i quali sussista una "presa in carico sociale"**, come definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: "Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"¹.

Giova evidenziare che in favore dei beneficiari AdI, nell'ambito del percorso personalizzato di presa in carico, i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Sarà predisposto un sistema di monitoraggio sulla piattaforma GePI finalizzato a garantire il rilevamento dei servizi attivati in favore dei beneficiari AdI nonché di coloro che si trovino in simili condizioni di disagio economico (ivi compresi i beneficiari del Supporto formazione e lavoro). Tale sistema consentirà altresì di monitorare la corretta destinazione e utilizzo della Quota Servizi del Fondo Povertà, per le singole annualità finanziarie, con particolare riferimento alla tipologia dei servizi/sostegni attivati e alla platea dei beneficiari. Nelle more della piena operatività della specifica funzionalità della piattaforma GePI si raccomanda l'utilizzo di sistemi di monitoraggio interni finalizzati alla riconduzione dei servizi attivati e delle relative spese alla specifica platea di beneficiari sopra descritta.

Con riferimento alle modalità di rendicontazione della spesa, gli Ambiti Territoriali Sociali continueranno a fare riferimento alle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà delle diverse annualità in ciascun caso integrate con la previsione della nuova platea dei beneficiari. In tal senso, fermo restando quanto già previsto dalle Linee Guida, ogni provvedimento di impegno spesa e di liquidazione dovrà contenere la specifica attestazione circa l'utilizzo delle risorse in favore della platea di beneficiari così come definita nella presente circolare esplicativa.

¹ Così come definita nelle "Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate con accordo in Conferenza Stato Regioni il 22 gennaio 2015.

Pertanto, sono finanziabili con le risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà i servizi di cui all'articolo 7 del d. lgs 15 settembre 2017, n. 147 per i target sopra citati.


Si riporta di seguito una tabella di sintesi dei servizi ed interventi finanziabili a valere sulla Quota Servizi con i relativi beneficiari.

| Servizi ed interventi finanziabili | Beneficiari |
|---|---|
| Segretariato sociale | Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo povertà 2018-2020 e 2021-2023 |
| Servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Servizio di mediazione culturale | Beneficiari Adl nonché nuclei e individui in simili condizioni di disagio economico così come definiti nella presente circolare esplicativa |
| Servizio di pronto intervento sociale | Tutti con risorse della Quota Servizi del Fondo povertà 2021-2023 |

In merito agli ex beneficiari RdC si rileva che è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale nel caso fossero già previsti o rappresentino una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario. In questi casi, la spesa che ne deriva, può essere posta a carico della Quota Servizi del Fondo Povertà. Ciò in virtù dell'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 147/2017 secondo il quale: "Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico".

Eventuali specifiche indicazioni saranno declinate dalle Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà che seguiranno all'adozione del Nuovo Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026. All'interno del nuovo piano si forniranno altresì indicazioni utili sugli investimenti di carattere informatico per favorire l'interoperabilità tra la piattaforma GePI e i sistemi gestionali per l'attivazione dei sostegni e le attività di segretariato sociale.

Cordiali saluti



Il Dirigente
Cristina Berliri



Il Dirigente
Renato Sampogna

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.
It/ma